

Rapporto della Commissione temporanea per la revisione totale dello Statuto organico comunale e del Regolamento di gestione

Preambolo

In data 10 aprile 2017, l'Assemblea comunale di San Vittore ha istituito una Commissione temporanea incaricata di procedere a una revisione totale dello Statuto organico comunale e del Regolamento di gestione. Quali membri della Commissione sono stati eletti Manuel Atanes, Marco Marcacci e Carolina Togni, nonché Nicoletta Noi-Togni e Aixa Andreetta quali rappresentanti del Municipio.

Conformemente all'art. 32 del Regolamento di gestione, la Commissione è stata convocata dalla Sindaca il 19 febbraio 2018 per la seduta costitutiva, nel corso della quale ha designato Marco Marcacci quale presidente e Carolina Togni quale segretaria. La Commissione si è poi riunita altre 13 volte tra il 23 marzo 2018 e l'11 ottobre 2019, tenendo regolare protocollo delle sue deliberazioni.

Il tempo relativamente lungo intercorso tra l'istituzione della Commissione e la riunione costitutiva è dovuto alla necessità di aspettare l'entrata in vigore della nuova Legge cantonale sui Comuni (LCom [CSC 175.050]; entrata in vigore il 1° luglio 2018).

I progetti riveduti di Statuto e di Legge¹ sulla gestione allestiti dalla Commissione sono stati sottoposti, per il tramite del Municipio, a un esame preliminare da parte dell'Ufficio per i Comuni del Dipartimento delle finanze e dei Comuni. La Commissione ha quindi tenuto un'ultima riunione per esaminare le osservazioni e le raccomandazioni fatte pervenire in data 17 settembre 2019 dall'Ufficio per i Comuni.

La Commissione vi presenta oggi, per il tramite del Municipio, i risultati dei suoi lavori, ossia le versioni rivedute dello Statuto comunale e della Legge sulla gestione, accompagnate dal presente rapporto esplicativo.

Criteri generali della revisione

Per procedere alla revisione prevista, la Commissione si è basata principalmente sulla Legge sui Comuni del Canton Grigioni (LCom [CSC 175.050]) del 17 ottobre 2017, sul modello di Statuto comunale proposto dall'Ufficio per i Comuni e sulle informazioni complementari fornite dall'Ufficio citato. La Commissione ha inoltre consultato diversi ordinamenti comunali del Moesano, in particolare quelli più recenti, ed ha svolto una serie di valutazioni proprie sul contenuto dello Statuto organico e del Regolamento di gestione in vigore.

¹ Ai sensi dell'art. 5 della legge cantonale sui comuni (LCom) gli atti normativi a livello comunale devono essere emessi solo come statuto comunale, leggi e ordinanze.

Alcune linee guida hanno orientato la Commissione nelle sue proposte di revisione. Dapprima, la necessità di adeguarsi alle nuove norme cantonali, contenute, oltre che nella LCom anche nella Legge cantonale sui diritti politici (LCDP[CSC 150.100]). Ci è sembrato inoltre utile una revisione terminologica dei testi per garantire formulazioni uniformi e giuridicamente pertinenti, onde evitare incertezze e malintesi; a tale scopo abbiamo in buona parte seguito il modello di Statuto messo a disposizione dall'Ufficio per i Comuni. Nello stesso ordine di idee, la Commissione ha voluto proporre una ripartizione più razionale tra le disposizioni da consegnare nello Statuto e quelle da inserire nella Legge sulla gestione. A questo proposito sono state tralasciate quelle disposizioni "dichiaratorie" che si riferivano a norme contenute nel diritto di rango superiore (per esempio, gli art. 6 e 32 dello Statuto in vigore).

Infine, ci è sembrato necessario adeguare certe norme alle mutate realtà del Comune, passato in pochi decenni da una società ancora essenzialmente agricola a una comunità residenziale del terziario, con un notevole incremento della popolazione e dei cittadini attivi.

Le principali innovazioni scaturite dalla nuova legge sui Comuni riguardano in particolare i punti seguenti:

- redazione, esposizione e approvazione dei verbali dell'Assemblea comunale
- facoltà concessa al Municipio, in determinati casi, di adeguare il diritto comunale al diritto di rango superiore
- norme di esclusione per i membri delle autorità comunali e dell'Ufficio elettorale;
- carattere pubblico dell'Assemblea comunale.

I principali cambiamenti proposti per iniziativa della Commissione sono invece i seguenti:

- abolizione dei supplenti per tutte le cariche elettive (Municipio, Commissione della gestione, Consiglio scolastico);
- votazione all'urna per determinati oggetti e non soltanto per l'elezione delle autorità comunali;
- competenza lasciata al Municipio di definire i dicasteri: proponiamo invece di fissare più in dettaglio nello Statuto i compiti o settori d'attività del Comune;
- ridefinizione della Commissione di gestione e revisione come Commissione della gestione, con la possibilità di affidare la revisione contabile a un ufficio esterno;
- definizione più precisa delle commissioni non permanenti (o commissioni ad hoc) e del loro funzionamento;
- adeguamento (aumento) delle competenze finanziarie del Municipio.

La Commissione ha invece rinunciato a inserire nel progetto di Statuto due altre possibilità offerte dalla legge: le votazioni consultive e il referendum facoltativo.

Per quanto riguarda le votazioni consultive, abbiamo ritenuto superfluo prevederne la modalità, fermo restando che il Municipio può sempre consultare la popolazione o gli aventi diritto di voto in

altre forme (riunioni pubbliche, questionari, ecc.), oppure far approvare dall'Assemblea la tenuta di una votazione consultiva su un determinato oggetto.

Per quanto riguarda il referendum facoltativo, la Commissione ha deciso di rinunciarvi per diverse ragioni:

- volontà di non svalutare l'Assemblea comunale, accordando a un numero relativamente ristretto di cittadini la possibilità di combatterne con un referendum le decisioni importanti;
- evitare tempi troppo lunghi per l'entrata in vigore delle decisioni assembleari, dovuti al rispetto dei termini referendari;
- evitare di moltiplicare il numero di votazioni alle urne che richiedono un gravoso impegno organizzativo;
- difficoltà nel definire in modo confacente quali oggetti sono suscettibili di referendum facoltativo.

La Commissione ha pure escluso l'eventualità di inserire nell'ordinamento comunale l'istituzione del Consiglio comunale, ritenendo che ciò non rientrasse nel mandato di revisione affidatole dall'Assemblea comunale.

Le principali innovazioni introdotte nei progetti di Statuto e di Legge sulla gestione sono qui commentate e giustificate in dettaglio. Gli articoli non menzionati sono rimasti invariati o hanno subito soltanto modifiche "stilistiche" o terminologiche.

Progetto di Statuto comunale: commento alle principali innovazioni

[tra parentesi quadre il rinvio agli articoli corrispondenti dello Statuto in vigore]

Art. 3 Compiti [art. 3]

Sono elencati in dettaglio i principali settori di attività del Comune, riprendendo sostanzialmente le rubriche più importanti dei preventivi e consuntivi comunali.

Art. 4 Parificazione dei sessi [art. 4]

Nello Statuto in vigore questa disposizione è contenuta in un articolo relativo alla capacità di voto. La Commissione ritiene opportuno farne un articolo a sé stante.

Art. 5 Lingua ufficiale (nuovo)

La Commissione ha ritenuto utile specificare quale sia la lingua ufficiale del Comune; è ovvio che ciò non pregiudica la libertà linguistica degli individui.

Art. 7 Elezioni comunali [art. 7]

Si propone la soppressione dei supplenti. I motivi sono molteplici. Prima di tutto la poca chiarezza sul loro compito e sui criteri di supplenza. Inoltre, la carica, poco valorizzante anche a causa dell'incertezza della funzione, è scarsamente ambita e spesso, anche in un recente passato, è stato difficile o impossibile eleggere i supplenti. Abbiamo pure constatato che la maggior parte dei Comuni moesani non dispone di supplenti e non ci sono motivi per credere che ciò abbia pregiudicato il buon funzionamento dei Comuni che hanno fatto tale scelta.

Art. 9 Elezioni suppletive [art. 9]

Sono state precisate meglio le condizioni nelle quali si rinuncia alle elezioni suppletive (quando mancano meno di tre mesi alla fine della legislatura a contare dalla data per l'elezione suppletiva).

Art. 10 Eleggibilità [art. 10]

La disposizione relativa all'interdizione di esercitare un pubblico ufficio è stata stralciata in quanto non più prevista nel Codice penale dal 2002.

Art. 11 Motivi di esclusione [art. 13]

L'articolo è stato completato in base alle nuove disposizioni della LCom. I motivi di esclusione non esistono solo tra i membri di una stessa autorità ma anche tra i membri del Municipio e quelli della Commissione della gestione. Inoltre, gli stessi criteri di esclusione valgono per l'Ufficio elettorale.

Art. 17-19 [art. 45-46]

Le disposizioni contenute negli art. 45 e 46 dello Statuto in vigore, relative alla partecipazione alle sedute, all'obbligo di votare e alle prese di decisione, sono oggetto degli art. 17-19 del progetto di Statuto, inseriti nella parte generale in quanto si applicano a tutte le autorità comunali e non soltanto al Municipio.

[Art. 17 Sospensione]

La norma dello Statuto in vigore che prevede la possibilità di sospendere un membro del Municipio in caso di procedimento penale o di insolvenza, ci è parsa poco sostenibile dal profilo giuridico e dei diritti della persona. La Commissione aveva proposto di sostituirla con una disposizione che prevedeva la possibilità, accordata al Municipio, di destituire un membro di un'autorità comunale in casi gravi. L'introduzione di una simile disposizione è stata vivamente sconsigliata dall'Ufficio dei Comuni e la Commissione propone quindi lo stralcio puro e semplice dell'articolo 17 dello Statuto in vigore.

Art. 22 Diritto d'iniziativa [art. 20]

La Commissione ha adattato i termini per la trattazione dell'iniziativa a quelli previsti della legge (art. 75 LDPC) e aumentato il numero di firme richieste da 20 a 50, dato l'aumento considerevole degli aventi diritto di voto.

Art. 23 Ritiro dell'iniziativa (nuovo)

Introdotta per colmare una lacuna dell'ordinamento attuale.

Art. 24 Iniziative contrarie al diritto (nuovo)

Per conformarsi all'art. 77 LDPC.

Art. 25 Interpellanza [art. 21]

Sono stati precisati i termini entro i quali il Municipio deve fornire una risposta.

Art. 26 Mozione [art. 22]

La procedura è stata adeguata alle norme legali: l'Assemblea si pronuncia su una mozione in un'assemblea successiva dopo aver preso atto della posizione del Municipio. Se la mozione è accolta ("ritenuta rilevante"), il Municipio deve sottoporre all'Assemblea un progetto elaborato. Attualmente, la votazione sulla rilevanza di una mozione avviene durante l'Assemblea comunale nella quale la mozione viene presentata, il che è contrario al principio in base al quale un'assemblea delibera soltanto sugli oggetti figuranti all'ordine del giorno.

Benché ciò non sia esplicitato nei progetti di Statuto e di Legge sulla gestione, l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea comunale dovrebbe menzionare esplicitamente la possibilità di presentare interpellanze e mozioni.

Art. 28 Diritto di ricorso [art. 23]

I termini di ricorso non devono essere fissati nello Statuto ma devono conformarsi alla legislazione cantonale. In generale, qualsiasi decisione suscettibile di ricorso dovrebbe contenere anche indicazioni sulla via di ricorso.

Art. 30 Verbale dell'Assemblea comunale [art. 24 e 36 SO, art. 6 e 13 Regolamento di gestione]

Art. 31 Presa in visione dei verbali

Si tratta di una delle innovazioni più importanti previste dalla nuova LCom (art. 11). Il verbale deve essere esposto pubblicamente al più tardi un mese dopo la tenuta dell'Assemblea e per la durata di 30 giorni; le eventuali opposizioni al verbale devono essere comunicate per iscritto al Municipio entro il termine di esposizione e saranno trattate nell'Assemblea successiva. Se non ci sono opposizioni, il verbale è considerato approvato, senza lettura o votazione in Assemblea.

Un'altra disposizione di legge (art. 12 LCom) prevede che chiunque possa prendere visione dei verbali delle Assemblee pubbliche.

La questione dei verbali o protocolli è uno degli aspetti che ha maggiormente occupato la Commissione, allo scopo di trovare una soluzione confacente, conforme alle norme di legge. La necessità di adeguarsi alle disposizioni della LCom ha suggerito alla Commissione di modificare in modo sostanziale le norme sulla redazione e il contenuto dei verbali assembleari, rinunciando alla trascrizione integrale delle deliberazioni, attualmente in uso. La legge lascia infatti ampia libertà ai Comuni, limitandosi a indicare pochi elementi obbligatori: i verbali delle Assemblee comunali devono fornire informazioni almeno riguardo alle decisioni, ai risultati di elezioni nonché a eventuali contestazioni concernenti la violazione di disposizioni procedurali o di competenze.

Abbiamo quindi ritenuto utile elencare all'art. 27 del progetto il contenuto dei verbali assembleari.

La rinuncia al verbale integrale delle deliberazioni è dettata da due motivi principali:

- agevolare il lavoro del segretario comunale, in modo che il verbale possa essere reso pubblico nel termine di 30 giorni dopo l'Assemblea;
- evitare il più possibile di incappare in violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy, poiché i verbali devono essere resi pubblici e possono essere presi in visione da chiunque.

Per quanto riguarda l'esposizione dei verbali per la durata di 30 giorni, proponiamo un'esposizione in cancelleria comunale o agli albi comunali e l'accessibilità in forma elettronica; la legge tuttavia, non contiene prescrizioni in materia, lasciando ampia libertà di apprezzamento.

Art. 32 Obbligo di informare (nuovo)

Disposizione introdotta in conformità all'art. 6 LCom ("I comuni informano periodicamente e in forma adeguata il pubblico in merito ad affari di interesse generale"); si tratta più che altro di fissare nello Statuto una pratica relativamente corrente.

Art. 34 Indennità [art. 26]

È stata separata la questione delle indennità riconosciute ai membri delle autorità comunali dagli stipendi versati ai dipendenti comunali (vedi art. 56).

Art. 35 Organi comunali ordinari [art. 27]

È stata introdotta la distinzione tra la Comunità dei votanti all'urna e l'Assemblea comunale in seduta pubblica.

Art 37 Comunità dei votanti all'urna – Competenze decisionali (nuovo)

La Commissione propone che si ricorra al voto all'urna in tre casi:

- emanazione e modifica dello Statuto comunale;
- aggregazione con altri Comuni;
- spese non previste nel preventivo pari o superiori a 1 milione di franchi.

In questo caso, la legge (art. 20 cpv. 2 LCom) prevede una discussione preliminare in Assemblea pubblica con indicazione di voto all'indirizzo del corpo elettorale. Questa disposizione è oggetto dell'art. 35 del progetto di Statuto.

La Commissione ritiene utile che per decisioni fondamentali quali le modifiche del testo "costituzionale" del Comune, le aggregazioni con altri Comuni e le spese straordinarie di grande entità sia facilitata il più possibile la partecipazione decisionale di tutti gli aventi diritto di voto. L'Assemblea in seduta pubblica priva molte persone della possibilità di esprimere il proprio voto: impegni professionali o familiari, assenza dal Comune, malattia, difficoltà di assistere a una lunga riunione, specialmente per persone molto anziane, ecc. Inoltre, la procedura prevista nel caso di voto alle urne – una discussione preliminare in Assemblea – contribuisce a diffondere l'informazione e a suscitare interesse e dibattito tra la popolazione.

Art. 39 Assemblea comunale – Numero legale, procedura [art. 34]

A norma di legge (art. 21 LCom) un'Assemblea comunale regolarmente convocata è in numero legale, senza un quorum di presenza.

Art. 40 Carattere pubblico, rikusazione (nuovo)

Tradizionalmente le Assemblee comunali sono sempre state pubbliche, nel senso che vi potevano assistere passivamente anche persone non aventi diritto di voto. Dopo un breve periodo durante il quale il Cantone ha imposto la non pubblicità delle assemblee, la legge prevede ora l'obbligo della pubblicità (art. 22 LCom), con la possibilità di ordinare l'esclusione di persone non aventi diritto di voto, se lo richiedono interessi pubblici o privati preponderanti riguardo a singoli affari. A tutela dei cittadini partecipanti, sono pure introdotte restrizioni relative alla registrazione e divulgazione delle discussioni e delle espressioni di voto di singoli cittadini.

Si precisa inoltre che la legge non consente nessuna norma di rikusazione per quanto riguarda le assemblee comunali: ciò significa che nessun avente diritto di voto deve rikusarsi nemmeno quando è direttamente interessato a un oggetto trattato dall'Assemblea.

Art. 41 Competenze [art. 30]

Oltre all'abolizione di norme desuete (lo Statuto in vigore menziona ancora l'elezione dei delegati alla Centena) viene introdotta la discussione e l'emanazione di un'indicazione di voto nei casi di votazione alle urne previsti dall'art. 34 del progetto. Le competenze finanziarie dell'Assemblea dipendono, come finora, da quelle riconosciute al Municipio (art. 47): cambiano soltanto gli importi soglia.

L'istituzione e la designazione di Commissioni non permanenti (dette anche Commissioni ad hoc) è espressamente menzionata; per i dettagli si rinvia al progetto di Legge sulla gestione (art. 35).

La decisione sulla promozione di processi, la stipulazione di arbitrati e transazioni è compito tipicamente esecutivo anche secondo l'interpretazione dell'Ufficio per i Comuni, ed è stata accordata in principio soltanto al Municipio.

Per il resto, tranne qualche adattamento formale, le competenze assembleari rimangono invariate e sono quelle previste dalla legge (art. 14 LCom).

(Art. 32 Conto economico e conto degli investimenti)

Questo articolo è stato stralciato su indicazione dell'Ufficio per i Comuni. I requisiti in tal senso sono contenuti nel diritto cantonale e sono in parte riportati in modo diverso (cfr. art. 10 e susseguenti della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni, BR 710.100).

(Art. 33-41 dello Statuto in vigore)

Gli articoli da 33 a 41 dello Statuto attuale – relativi alla convocazione, alla gestione e alle procedure di voto dell'Assemblea comunale – sono stati trasferiti, per coerenza di contenuto, nel progetto di Legge sulla gestione (*vedi sotto*).

Art. 45-47 Municipio - Compiti e competenze [art. 47]

Per chiarezza, la Commissione propone di suddividere le competenze municipali in:

- compiti generali (art. 45);
- competenze di elezione (art. 46);
- competenze finanziarie (art. 47).

La novità dell'art. 45 è la facoltà (in pratica un obbligo) di ***adeguare il diritto comunale al diritto di rango superiore*** se non esiste un relativo margine normativo (art. 37 cpv. 3 LCom); ciò vale anche per modifiche statutarie.

Per quanto riguarda le ***competenze di elezione (art. 46)***, oltre a sopprimere alcune disposizioni non più attuali (come la designazione dello Stato maggiore del corpo pompieri) si propone di menzionare la designazione di un ufficio di revisione esterno su proposta della Commissione della gestione.

I mutamenti più importanti riguardano i limiti di ***competenza finanziaria del Municipio (art. 47)***. Quelli in vigore sono stati ritenuti dalla Commissione non più adeguati all'entità degli impegni finanziari di un Comune come San Vittore e troppo limitativi dell'agibilità del Municipio.

Si riassumono in questo specchietto le differenze tra lo Statuto in vigore e il progetto commissionale:

Oggetto	Importo massimo (in franchi) secondo lo Statuto in vigore	Importo massimo (in franchi) secondo il progetto di Statuto
Per uno stesso oggetto se non si ripete	10'000	30'000
Per uscite che ricorrono annualmente	5'000	10'000
Complessivamente in un anno	20'000	100'000
Fideiussioni e mutui	Assemblea com.	30'000

Questi limiti inglobano anche la facoltà prevista dallo Statuto in vigore (art. 47 cifra 13): “delibera di quanto compreso nel preventivo, con un margine di oscillazione del 20% in più, fino alla concorrenza di fr. 50'000”.

Art. 50 e 51 Commissione della gestione [art. 51-53]

Il cambiamento di nome, da Commissione di gestione e di revisione a Commissione della gestione, sta a indicare che il compito essenziale dei commissari è l'esame della gestione complessiva del Comune e non più la revisione contabile; per le modalità si rinvia al progetto di Legge sulla gestione.

Quale novità viene introdotta la facoltà di presentare al Municipio la proposta di affidare lo svolgimento della revisione dei conti a un ufficio di revisione esterno specializzato nel settore finanze e contabilità pubbliche (art. 51), come consentito dalla legge (art. 42 cpv. 2 LCom) e come in pratica è già avvenuto anche nel Comune di San Vittore.

Riteniamo infatti che la revisione offra maggiori garanzie se svolta da persone professionalmente formate in ambito finanziario e contabile: la gestione finanziaria di un Comune, anche di modeste dimensioni, è diventata molto complessa e la revisione non può continuare ad essere esercitata con disposizioni analoghe a quelle in vigore per delle semplici associazioni. Esentati dall'obbligo della revisione contabile, i membri della Commissione di gestione, che non devono essere per forza persone specialiste in materia, possono così concentrarsi sull'esame complessivo della gestione comunale.

Art. 53 Compiti del Consiglio scolastico [art. 54]

La Commissione si è limitata proporre una formulazione più adeguata al diritto superiore dei compiti del Consiglio scolastico.

(Art. 56-59 dello Statuto attuale)

La Commissione propone lo *stralcio degli articoli 56 a 59 dello Statuto attuale*, in quanto le materie in questione (assistenza sociale, amministrazione forestale, alpi e pascoli, costruzioni) sono

disciplinate dalla legislazione federale e cantonale o da altre leggi e regolamenti comunali. Inoltre sarebbe illogico menzionare questi aspetti e tralasciarne altri che pure rientrano nei compiti del Comune e del Municipio (ambiente, trasporti, viabilità, cultura, ecc.).

Tali disposizioni sono pure assenti dal modello di Statuto raccomandato dalle autorità cantonali.

Art. 57 Principi di gestione finanziaria (nuovo)

Questo articolo, ripreso integralmente dal modello di Statuto, si conforma ai principi per la gestione contabile delle amministrazioni pubbliche, contenuti nella legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni e nell'ordinanza sulla gestione finanziaria per i Comuni. È sembrato superfluo riprodurre nello Statuto le disposizioni di legge cantonali, anche per evitare di dover modificare lo Statuto in caso di revisione delle prescrizioni cantonali in materia.

Art. 60 Tasse di godimento e contributi ai costi; interessi di godimento [art. 64]

L'attuale articolo sul godimento di alpi, pascoli e boschi è sostituito da disposizioni più generali.

Art. 61 Contributi preferenziali [art. 67]

La Commissione ha ripreso la formulazione proposta nel modello di Statuto comunale. Il diritto cantonale prevede i casi nei quali il prelievo di tali contributi è obbligatorio [Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) del 6 dicembre 2004, art. 58-63].

(Art. 68-69 dello Statuto attuale)

La Commissione propone inoltre lo stralcio degli art. 68 e 69 riguardanti, rispettivamente, il Comune patriziale e il Comune parrocchiale. L'esistenza e l'autonomia dei Comuni patriziali e parrocchiali è disciplinata dalla legislazione cantonale ed essendo completamente autonomi rispetto al Comune politico, non ha senso menzionarli nello Statuto comunale.

Art. 65 Entrata in vigore [art. 72]

A scanso di equivoci, si precisa che la revisione prevista con il progetto qui presentato avverrà in Assemblea in seduta pubblica, secondo le norme attualmente in vigore, e non con la votazione alle urne prevista all'art. 34 del progetto.

Legge sulla gestione: commento alle principali innovazioni

[tra parentesi quadre il rinvio agli articoli corrispondenti del Regolamento in vigore]

Oltre alla nuova denominazione (Legge sulla gestione), nel progetto di revisione del Regolamento di gestione la Commissione ha proceduto in generale a precisare meglio determinate norme, adattare alle disposizioni del diritto cantonale e dare una struttura più logica all'insieme del testo.

Le innovazioni principali riguardano gli aspetti seguenti:

- composizione dell'Ufficio elettorale;
- disciplinamento del diritto di parola in Assemblea;
- norme relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni temporanee;
- stralcio degli articoli relativi ai singoli dicasteri, come conseguenza logica della facoltà accordata al Municipio nella composizione dei dicasteri stessi.

Art. 6 Ufficio elettorale [art. 4]

Le disposizioni sono più articolate per tener conto delle incompatibilità e dell'obbligo di riconsiliazione nel caso di elezione delle autorità comunali: l'art. 11 LDPC prevede infatti che un candidato non può essere né membro dell'ufficio elettorale né scrutatore; ciò concerne soprattutto i membri del Municipio che sollecitano una rielezione. Lo stesso vale per parenti e affini in linea diretta e per sorelle e fratelli di un candidato, nonché per le persone legate ad un candidato per matrimonio, unione domestica registrata o convivenza di fatto.

Viene pure precisata la composizione dell'Ufficio stesso nel caso di votazione su un'iniziativa popolare o nei casi previsti all'art. 37 del progetto di Statuto.

Art. 9-21 Assemblea comunale [art. 6-14]

Sono state inserite nel progetto di Legge tutte le norme relative allo svolgimento delle Assemblee comunali, prima sparse tra Statuto e Regolamento in vigore, mentre tutte le disposizioni relative ai verbali sono state riunite nello Statuto.

La disposizione contenuta nell'art. 33 dello Statuto in vigore, secondo la quale «In caso di giustificata urgenza l'Assemblea può essere convocata, allo stesso modo, con un preavviso di 24 ore» è stata stralciata poiché la LCom (art. 21, cpv. 2) non ammette simile deroga.

La sola novità di rilievo è la disposizione dell'art. 15 del progetto sul **diritto di parola** che prevede di regola che un cittadino possa intervenire al massimo due volte sullo stesso argomento. La Commissione ritiene giudizioso l'inserimento di una disposizione simile, da usare con buon senso e una certa elasticità, ma indispensabile per impedire l'insorgere di battibecchi e repliche a oltranza su un medesimo argomento.

Art. 20 Procedura per le elezioni

All'art. 20, il progetto precisa la procedura per le elezioni di competenza dell'Assemblea: esse devono svolgersi a scrutinio segreto e con maggioranza semplice; è implicitamente esclusa l'elezione in globo, come già previsto dall'art. 9 del Regolamento in vigore e si procede all'elezione tacita se il numero di candidati proposti non supera quello dei seggi a disposizione.

Art. 22-33 Municipio [art. 15-30]

Sono state stralciate tutte le disposizioni relative ai supplenti.

Art. 27 Municipio – Regolamento interno (nuovo)

Si tratta del cambiamento più importante, come conseguenza dell'abolizione della definizione normativa dei cinque dicasteri. Si stabilisce l'obbligo per il Municipio di elaborare un regolamento relativo alle attribuzioni specifiche dei vari dicasteri o settori d'attività. Questo regolamento deve essere reso pubblico.

Di conseguenza si propone lo ***stralcio degli art. 24 a 27, relativi alle attribuzioni dei dicasteri*** e non più in sintonia con la definizione dei settori di attività come previsto dall'art. 3 del progetto di Statuto.

Art. 34 Commissione della gestione [art. 31]

I compiti rimangono sostanzialmente gli stessi. La sola innovazione è la stesura di un rapporto annuale sulla gestione politico-amministrativa del Comune distinto da quello per l'approvazione dei conti consuntivi. Questa innovazione è stata voluta per sottolineare la natura della Commissione che non ha più come compito principale la revisione annuale dei conti.

Art. 35 Commissioni temporanee [art. 32]

Sono state precisate alcune disposizioni relative alla composizione e al funzionamento di dette Commissioni, soltanto sommariamente accennate nel Regolamento in vigore.

Il progetto prevede in modo esplicito che i delegati municipali in tali Commissioni devono sempre essere in minoranza rispetto ai membri di nomina assembleare. L'Assemblea elegge i propri rappresentanti, mentre i delegati municipali sono indicati dal Municipio stesso, seduta stante.

Un'altra innovazione è l'obbligo per le Commissioni di presentare annualmente un rapporto intermedio sui propri lavori, con facoltà per l'Assemblea di decidere lo scioglimento delle Commissioni stesse in tale occasione. Questa norma è utile per evitare che una Commissione si protragga per anni senza rendere conto del proprio operato.

Conclusioni

Con l'elaborazione dei progetti di Statuto comunale e di Legge sulla gestione e con la redazione del presente rapporto, la Commissione ritiene di aver assolto il proprio compito. Tutte le disposizioni e decisioni sono state approvate all'unanimità dei membri della Commissione.

La Commissione vi propone una revisione dello Statuto e della Legge sulla gestione che considera adeguata alle esigenze di gestione del Comune e conforme al diritto superiore. Sono state introdotte alcune innovazioni ritenute auspicabili per meglio garantire i diritti democratici e la partecipazione dei cittadini. Queste concernono in particolare la votazione alle urne con discussione preliminare in Assemblea per alcuni oggetti importanti.

La Commissione ha inoltre ritenuto di dover ampliare le competenze finanziarie del Municipio, allo scopo di rendere più efficiente e razionale il disbrigo degli affari correnti. Tale ampliamento è compensato da un accresciuta importanza accordata alla Commissione della gestione nell'esame critico e nella vigilanza sull'operato delle autorità comunali. Sempre per garantire una gestione più efficiente del Comune e mettere meglio a profitto le competenze specifiche dei membri dell'esecutivo, la Commissione propone di sopprimere dallo Statuto la definizione normativa dei cinque dicasteri, lasciando al Municipio la facoltà di stabilire la composizione dei dicasteri stessi.

La Commissione invita quindi l'Assemblea ad approvare i progetti di Statuto comunale e di Legge sulla gestione che ha l'onore di sottoporre alla discussione e al giudizio delle cittadine e dei cittadini.

San Vittore, 30 novembre 2019

Commissione temporanea per la revisione totale dello Statuto organico comunale e del Regolamento di gestione

Marco Marcacci, presidente

Carolina Togni, segretaria

Aixa Andreetta (dimissionaria dal 7 ottobre 2019)

Manuel Atanes

Nicoletta Noi-Togni

